

**N. 00632/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 00272/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2014, proposto dal Comune di Triggiano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Tatone, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro 13;

***contro***

Antonio Guglielmi, Stella Tunzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso Salvatore Mileto in Roma, via Pietro Da Cortona, 8;

Antonio Settanni;

Rosa Massaro;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 608/2013, resa tra le parti, concernente demolizione di opere edilizie abusive

Visto l'art. 62 del codice del processo amministrativo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Antonio Guglielmi e di Stella Tunzi;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti gli avvocati Nicola Tatone e Salvatore Mileto;

Considerato che le questioni di diritto deliberate in sede cautelare nell'ordinanza impugnata, relative in particolare all'applicazione delle garanzie partecipative e alla rilevanza del periodo di tempo trascorso, ritenute nella specie, richiedono il compiuto approfondimento proprio della trattazione della controversia nel merito;

Considerata l'intervenuta fissazione dell'udienza di merito in primo grado il 10 dicembre 2014;

Considerato il pregiudizio grave e irreparabile derivante agli appellati dall'esecuzione del provvedimento impugnato;

Ritenuto perciò di respingere la domanda cautelare nelle more della definizione del giudizio in primo grado;

Sussistono motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 272/2014) come da motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Scola, Presidente FF

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)